

K

Decreto federale sul finanziamento delle attività nazionali e internazionali nel settore dell'innovazione nel 2012

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visti gli articoli 16a capoversi 1–3 e 16h della legge federale del 7 ottobre 1983²
sulla promozione della ricerca e dell'innovazione;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010³,
decreta:

Art. 1

¹ Per finanziare le attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) e per promuovere l'integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel settore della tecnologia e dell'innovazione è stanziato un credito globale di 136,5 milioni di franchi.

² Il credito globale è suddiviso in due crediti d'impegno.

Art. 2

¹ Il credito d'impegno per finanziare le attività della CTI ammonta a 121,5 milioni di franchi.

² Il credito d'impegno è impiegato per i provvedimenti di sostegno seguenti:

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| a. | promozione di progetti, inclusi i sussidi per i costi indiretti della ricerca (<i>overhead</i>): | 103 milioni di franchi |
| b. | concessione di assegni per l'innovazione: | 2 milioni di franchi |
| c. | promozione del trasferimento di sapere e tecnologie: | 4,3 milioni di franchi |
| d. | provvedimenti in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla scienza; provvedimenti per promuovere l'imprenditorialità: | 12,2 milioni di franchi |

³ Per gli assegni per l'innovazione è stanziato un importo unitario di 7500 franchi per assegno.

¹ RS 101

² RS 420.1; RU 2010 651

³ FF 2011 689

⁴ La CTI può effettuare trasferimenti di esigua entità tra gli importi di cui all'articolo 2 capoverso 2.

Art. 3

Il credito d'impegno per promuovere l'integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel settore della tecnologia e dell'innovazione ammonta a 15 milioni di franchi.

Art. 4

¹ Il 6 per cento al massimo del credito d'impegno di cui all'articolo 2 capoverso 1 può essere impiegato per mandati peritali, l'indennizzo dei membri della CTI, il coordinamento e la gestione di progetti, la valorizzazione dei risultati, il monitoraggio e le pubbliche relazioni.

² Con il credito globale possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.